



COMUNE DI SAONARA
PROVINCIA DI PADOVA

AREA 2 - GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA
Del 07-10-2024 N. 67

Oggetto: **MISURE DI LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 14.10.2024 AL 30.04.2025**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" fissa i limiti di legge per alcuni inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente tra cui il valore limite giornaliero ed annuale per le polveri sottili PM10 ed il valore obiettivo per il benzo(a)pirene e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure di riduzione delle emissioni;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare con riferimento al superamento del valore limite giornaliero pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile, così pure il benzo(a)pirene, il cui valore obiettivo annuale è pari a 1 ng/m³;

PRESO ATTO che:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11/11/2004, quale strumento di valutazione dello stato della qualità dell'aria e di pianificazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria nel territorio regionale;
- l'Aggiornamento del PRTRA con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016, a seguito della nuova zonizzazione del territorio regionale e del D. Lgs. n. 155/2010 per il raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo previsti per il PM10, PM2,5 e altri inquinanti;
- l'avvio della procedura di aggiornamento del Piano, con Deliberazione di Giunta n. 1537 del 11 novembre 2021, la cui proposta è stata adottata con Deliberazione di Giunta n. 480 del 02/05/2024 contestualmente all'avvio della procedura per la sua verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il: *“Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”*, (di seguito Accordo di Bacino Padano), sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, che fa seguito al precedente Accordo di programma del 2013 e al Protocollo di Intesa del 2015. L'Accordo di Bacino Padano, posto in essere per porre rimedio alla sopraccitata situazione di inadempimento e conseguire il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria, è un programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure addizionali a quelle previste dai Piani Regionali. Le misure strutturali sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazione dei veicoli a gasolio con previsione di un'estensione ai veicoli di categoria Euro 5 con il livello verde entro il 1° ottobre 2025), agli impianti termici (limitazione della temperatura negli ambienti), ai generatori di calore domestici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto compresi falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio scopo intrattenimento e alle attività agricole e zootecniche per il contenimento delle emissioni di ammoniaca (precursore della formazione di polveri sottili secondarie) e riguardano il semestre invernale di ogni anno. In tale periodo gli interventi sono modulati dal livello nessuna allerta “verde”, ai livelli di allerta “arancio” e “rosso” laddove sussistono condizioni meteorologiche e climatiche favorevoli alla stagnazione degli inquinanti atmosferici;

RICHIAMATI:

- il differimento con il livello “verde” del blocco dei veicoli EURO 4 alimentati a gasolio, previsto dall'Accordo di Bacino Padano a partire dal 1° ottobre 2020, fissando l'inizio prima al 1° gennaio 2021 con Deliberazione di Giunta n. 1355 del 16/09/2020, poi all'11 gennaio 2021 con Deliberazione di Giunta n. 1898 del 29/12/2020 ed infine al giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid19 con Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 ossia il 1° aprile 2022;
- il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, con la Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuo, a partire dal 2008, in alcune zone alcune delle quali localizzate nelle regioni del Bacino Padano, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate a garantire il rispetto di tali limiti e per la quale pende una procedura sanzionatoria. Tale Pacchetto ha integrato e rafforzato quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano prevedendo interventi addizionali nei settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento:
 - con azioni di incentivazione e misure temporanee valide dal 1° ottobre al 30 aprile di limitazione dei veicoli, degli impianti termici e degli spandimenti di liquami zootecnici, comprese le domeniche ecologiche;
 - con un'estensione dell'applicazione delle suddette misure a molti comuni del territorio regionale prima non coinvolti;
 - con una nuova modalità di redazione trisettimanale del bollettino PM10 di ARPAV, che tiene conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integra il bollettino Nitrati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021 che ha formulato alcuni chiarimenti operativi inerenti l'applicazione delle misure straordinarie approvate con D.G.R. n. 238/2021, con riferimento agli interventi di limitazione alla circolazione dei veicoli inquinanti. In particolare sono state definite le categorie di veicoli bloccati (con estensione fino agli autoveicoli a benzina EURO 2 e gasolio EURO 5 e i ciclomotori e motoveicoli EURO 1), alcune categorie di veicoli derogate, il periodo di applicazione delle limitazioni;
- la DGRV n. 786 del 12.07.2024 che prevede la proroga della validità delle misure di divieto e limitazione stabilite con DGRV nn. 238/2021 e 1089/2021, al fine di consentire un'adeguata programmazione dei provvedimenti da assumere in relazione alla prossima stagione termica (1 ottobre 2024 – 30 aprile 2025);

VISTO che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1500 del 16/10/2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 della Normativa del

PRTRA, sulla base delle previsioni del PRTRA e degli indirizzi regionali e sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (T.T.Z.) e del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), secondo le peculiarità territoriali.

VISTA altresì, la DGRV n. 1855 del 29/12/2020 che ha disposto, con decorrenza 01/01/2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 13/08/2010 n. 115 con DGRV n. 2130 del 23/10/2012;

VISTO l'art 7 comma 1 lettera b) del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 il quale dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO in relazione alle motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale e al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera:

- dare attuazione alle misure previste dall'Accordo di Bacino Padano, così come rafforzate dal Pacchetto di misure straordinarie di cui alla D.G.R.V. n. 238/2021, n.1089/2024 e n.786/2024, in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia, della pendente procedura sanzionatoria nonché del monitoraggio della Commissione europea relativamente all'attuazione delle misure, istituendo dal 1° ottobre 2024 al 30 aprile 2025:
 - la limitazione del traffico stradale, estesa all'intero territorio comunale, alle categorie di veicoli e con le progressioni definite dalla D.G.R.V n. 1089/2021, come confermate dalla D.G.R.V. n.786/2024, declinando in particolare le deroghe e le modalità applicative secondo le peculiarità del contesto locale, con riserva di rimodularle nel caso di peggioramento delle condizioni di qualità dell'aria;
 - domeniche ecologiche con limitazione della circolazione e con discrezionalità da parte dei Comuni nell'individuazione delle date;

TENUTO ALTRESÌ CONTO:

- del confronto con i Comuni capoluogo di Provincia del Veneto nell'ambito del "*Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili*", sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo di Bacino Padano e dal Pacchetto di misure straordinarie;
- delle indicazioni fornite dalla Regione nell'ambito degli incontri del Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 12/04/2021, del 24/06/2021, del 21/09/2023, del 23/09/2024 e nella nota prot.n.313342 del 09.07.2021 al Comune di Padova in risposta a specifiche richieste avanzate dai Comuni per chiarire alcuni dettagli applicativi delle misure previste nell'allegato B della D.G.R. n 238/2021 e favorire una maggiore omogeneità dei provvedimenti sul territorio regionale;
- delle indicazioni fornite negli incontri del 15.07.2024 e 29/07/2024 dal Tavolo Tecnico Zonale provinciale, il quale svolge un ruolo di coordinamento dei Comuni dell'agglomerato di Padova e dei Comuni della Provincia, fuori dell'agglomerato con più di 10.000 abitanti, nell'applicazione delle misure previste da ottobre ad aprile, comprese le domeniche ecologiche;
- che alla data del 29.07.2024 a fronte di un limite massimo di n.35 superamenti/anno stabilito dall'allegato XI del D.lgs. 155 del 13.08.2010, nella stazione di riferimento ARPAV di Mandria, per il Comune di Saonara, sono stati rilevati n.37 superamenti di PM10;

VISTI:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "*Nuovo codice della strada*";
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali*"

O R D I N A

1. Istituzione del divieto di circolazione, dal 14/10/2024 al 13/12/2024 e dal 07/01/2025 al 30/04/2025 ed, in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – colore rosso, anche dal 27/12/2024 al 06/01/2024 in tutto il territorio comunale, eccetto che nella seguente viabilità:

- Zona Artigianale e accessi su Via Mazzini, Friuli e Viale Veneto;
- Via dei Vivai;
- Via V. Emanuele tratto compreso tra Via Villanova e via Roma;
- Via Vigonovese;
- Via Mazzini fino all'area parcheggio bus n. 15 tratto compreso tra la Via dei Vivai e Via XX Settembre
- Tratto di via XX Settembre comprendente l'area di manovra sulla rotonda e quello prospiciente la predetta area di parcheggio;

alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie:

- **LIVELLO NESSUNA ALLERTA – COLORE VERDE: nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30.**
 - a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria M1, M2, M3 (trasporto persone) e N1, N2, N3 (trasporto merci) classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati:
 - a **benzina** omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **EURO 0, 1;**
 - a **gasolio** omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **EURO 0, 1, 2, 3, 4;**
 - b) ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, non omologati ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura **EURO 0;**
- **LIVELLO DI ALLERTA 1 – COLORE ARANCIO: si applicano le seguenti restrizioni, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:**
- a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria M1, M2, M3 (trasporto persone) e N1, N2, N3 (trasporto merci) classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati:
 - a **benzina** omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **EURO 0, 1, 2;**
- b) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria M1, M2, M3 (trasporto persone) classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati:
 - a **gasolio** omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **EURO 0, 1, 2, 3, 4, 5;**
- c) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria N1, N2, N3 (trasporto merci) classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati:
 - a **gasolio** omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **EURO 0, 1, 2, 3, 4;**
- d) ciclomotori e motoveicoli (ex art. 52 comma 1 e art. 53 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e classificati ai sensi dell'art. 47 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, non omologati ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura **EURO 0, 1;**

- **LIVELLO DI ALLERTA 2 - COLORE ROSSO**: si applicano le seguenti **ULTERIORI** restrizioni rispetto al livello Allerta 1, **tutti i giorni**, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle ore 12.30:

- a) autoveicoli (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”), di categoria N1, N2, N3 (trasporto merci) classificati ai sensi dell’art. 47 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati:
 - a **gasolio** omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **EURO 5**;

1.bis. l’esenzione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- e) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- g) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- h) veicoli di servizio e nell’ambito dei compiti d’istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione Civile, della Croce Rossa Italiana;
- i) veicoli appartenenti a Enti pubblici o Enti privati, utilizzati per svolgere funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- j) veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario alla propria attività in occasione dei mercati;
- k) veicoli degli operatori del commercio all’ingrosso dei prodotti deperibili;
- l) veicoli classificati come “*trasporti specifici*”, o ad “*uso speciale*” o “*mezzi d’opera*” come definiti all’art. 54 del Codice Della Strada lettere f), g) e n) o ad essi assimilati da eventuali provvedimenti comunali;
- m) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell’ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- n) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- o) veicoli in uso agli ospiti di strutture ricettive, inclusi i bus turistici, situate nell’area interdetta, limitatamente al percorso necessario all’andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell’arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
- p) autovetture che effettuano il car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologate a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologate a 2 posti;
- q) autoveicoli e motoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell’art. 60 del Codice Della Strada (DGRV n. 4117/2007) in occasione delle relative manifestazioni;
- r) veicoli (N1, N2, N3) omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3 e Euro 4 Diesel relativamente al carico e scarico delle merci su tutto il territorio comunale nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.30 limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e dalle 8.30 alle 11.00 limitatamente ai periodi di livello allerta 1 (*colore arancio*);

- s) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;
- t) veicolo condotto dal proprietario che abbia compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- u) veicoli in uso a donatori di sangue, con donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- v) veicoli in uso a sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- w) situazioni locali, individuate dal sindaco opportunamente documentate.
- x) veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs 285/92;

Sono previste, inoltre ulteriori eccezioni da documentare mediante “Titolo autorizzatorio”, con le modalità previste al successivo punto:

- a) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza e all'acquisto di beni di prima necessità;
- b) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione e di titolo autorizzatorio del lavoratore;
- c) veicoli (N2, N3) afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o titolo autorizzatorio indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
- d) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o cerimonie funebri e veicoli al seguito;
- e) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- f) veicoli in uso a personale sanitario e a tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità; nonché i veicoli in uso ad associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale per attività urgenti ed indifferibili;
- g) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- h) veicoli usati per il trasporto di minori da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di titolo autorizzatorio, con indicazione degli orari di entrata ed uscita dei minori;
- i) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti in occasione delle manifestazioni sportive, muniti di chiara identificazione della società e di titolo autorizzatorio;
- j) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori destinati alla rottamazione, in attesa della consegna di un nuovo veicolo (da comprovare mediante titolo autorizzatorio e documentazione contrattuale attestante l'acquisto);

Ai fini del presente provvedimento si definisce “Titolo Autorizzatorio” un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne

facciano richiesta. L'autodichiarazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autodichiarazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.

2. che per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Settore Polizia Locale;
3. l'istituzione temporanea del divieto di sosta con motore acceso, **dal 14/10/2024 al 30/04/2025**, dalle ore 0:00 alle 24:00, alle seguenti categorie di veicoli:
 - a) autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - b) veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - c) autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;e a **tutti i veicoli con livello di allerta 1 – arancio, e 2 – rosso**;
4. la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
5. il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
6. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
7. al Settore Gestione del Territorio di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

I N V I T A

- le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione;
- tutta la popolazione ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle emissioni inquinanti in atmosfera:
 - privilegiare l'uso della bicicletta o gli spostamenti a piedi, specialmente per i tragitti brevi e nel centro storico;
 - privilegiare il ricorso ai mezzi pubblici, al car-sharing, al bike-sharing e agli altri servizi di mobilità condivisa, per ridurre il numero di veicoli in circolazione e aumentare il numero di passeggeri che utilizzano lo stesso mezzo;
 - utilizzare in modo condiviso l'automobile (car-pooling);
 - ricorrere al piedibus per gli spostamenti sicuri casa-scuola, riducendo così l'utilizzo dell'automobile e le emissioni in prossimità degli istituti scolastici, frequentati da gruppi sensibili;
 - laddove possibile, mantenere un'andatura regolare in città, limitando frenate brusche e accelerazioni, utilizzare le marce alte appena le condizioni lo consentono e limitare la circolazione con il motore a giri elevati;
 - effettuare verifiche periodiche all'auto: i componenti usurati possono far salire notevolmente i consumi;
 - controllare regolarmente la pressione degli pneumatici.

A V V I S A

Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;

Che il Sindaco potrà attivare o modificare le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta; qualora ritenga che sussistano situazioni che ne comportino la necessita;

Per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

L'Amministrazione Comunale avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il sito comunale www.comune.saonara.pd.it ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto; al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

Per quanto concerne la verifica della classe ambientale (categoria Euro) del proprio veicolo si può consultare il Portale dell'Automobilista nella sezione dedicata (https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale_automobilista/verifica-classe-ambientale-veicolo).

Per quanto concerne la verifica della categoria a cui appartiene il proprio veicolo (M1, M2, M3 - veicoli destinati al trasporto di persone o N1, N2, N3 - veicoli destinati al trasporto di merci o da L1e a L7e - ciclomotori e motoveicoli), ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), si può consultare la carta di circolazione.

Il Settore Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, ovvero effettua sosta operativa/carico scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art.7 comma 1 lettera B) e dall'art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (€ 168,00, se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale viene applicata la misura agevolata pari a € 117,60). In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

IL SINDACO
0 MICHELA LAZZARO

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 82/2005 e s.m.i)